Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale

# Sentenza n. 253 del 2022

Presidente: Silvana Sciarra - Giudice relatore e redattore: Giulio Prosperetti decisione del 18 ottobre 2022, deposito del 20 dicembre 2022

## Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 226 del 2021

### parole chiave:

RIPARTO DI COMPETENZA LEGISLATIVA – ORDINAMENTO CIVILE

## disposizione impugnata:

- art. 29-bis della <u>legge della Regione Molise 8 aprile 1997, n. 7</u>

### disposizioni parametro:

- artt. 81, comma 3, 97, comma 1, e 117, comma 1, lett. l), e comma 3, della Costituzione

## dispositivo:

accoglimento - inammissibilità

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Molise, con ordinanza del 20 dicembre 2021, ha sollevato, in riferimento agli artt. 81, comma 4 (attuale comma 3), 97, comma 1, e 117, commi 2, lettera l), e 3 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29-bis della legge della Regione Molise 8 aprile 1997, n. 7 (Norme sulla riorganizzazione dell'amministrazione regionale secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29), che dispone l'istituzione di un'apposita area quadri del personale regionale.

Secondo il giudice *a quo*, la disposizione, nell'istituire detta area e prevedere una correlata e specifica indennità integrativa del trattamento retributivo contrattuale per il personale regionale impiegato, viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e, al contempo, lede i parametri finanziari posti dagli artt. 81, comma 4 (ora comma 3), e 97, comma 1, del testo costituzionale.

La Corte, dopo aver dichiarato l'**inammissibilità** della censura relativa all'art. 117, comma 3, Cost., per assenza di adeguata argomentazione (per non avere il rimettente individuato né gli specifici principi di coordinamento della finanza pubblica che sarebbero concretamente violati dalla disposizione censurata, né gli eventuali parametri interposti), dichiara, invece, **fondata** la questione relativa ai citati **artt. 81 e 117 Cost**.

Nell'opinione del giudice delle leggi, infatti, già solo l'istituzione, a opera della disposizione censurata, di un'apposita area quadri si configura, non solo in termini meramente lessicali, ma anche sotto il profilo sostanziale, come lesiva delle prerogative così assegnate dal legislatore statale alla contrattazione collettiva nazionale, cui sola compete la definizione del sistema di classificazione del personale.

Osservatorio sulla Corte costituzionale

Nomos 3-2022

La lesione è, dunque, a maggior ragione evidente se si tiene conto che il legislatore regionale, con la medesima disposizione, ha pure operato il riconoscimento, al personale regionale inserito nella predetta area quadri, di un'apposita indennità retributiva.

Il collegio, sul punto, rammenta che l'esercizio della funzione regolatoria in materia retributiva nel rapporto di lavoro pubblico da parte dell'autonomia collettiva, nel contrastare fenomeni sperequativi tra i diversi settori della pubblica amministrazione, è funzionale sia a un incisivo controllo delle dinamiche del costo del lavoro pubblico, sia a una più efficiente e tendenzialmente unitaria gestione del personale nei vari settori, disciplinando i possibili percorsi di mobilità del personale (intercompartimentale, passaggio diretto tra amministrazioni diverse, gestione delle eccedenze e del personale in mobilità).

Su questa base, la Corte afferma, quindi, che l'introduzione e la disciplina da parte della disposizione regionale dell'indennità di cui si discorre, collocandosi **al di fuori** dalle previsioni della contrattazione collettiva, collide di per sé con la disciplina del rapporto di pubblico impiego come definita dal legislatore statale nell'esercizio della sua competenza legislativa esclusiva in materia di **ordinamento** civile.

Per tali ragioni, la disposizione dell'art. 29-bis della legge della Regione Molise n. 7 del 1997, viene dichiarata **costituzionalmente illegittima** per violazione degli artt. 81, comma 4 (ora comma 3), e 117, comma 2, lettera l), Cost. (con assorbimento della censura relativa all'art. 97, comma 1, Cost.).

Jacopo Ferracuti